

IL TAR LAZIO RIBALTA LA GIURISDIZIONE SULLE GAE

Tocca al giudice del lavoro decidere sui ricorsi contro le graduatorie

DI FRANCESCA DE NARDI

La giurisdizione in materia di Graduatorie ad Esaurimento è del giudice del lavoro. Questo è quanto ha sancito il TarLazio con la decisione n. 7458 del 25 maggio 2015 dopo alterne vicende giurisprudenziali. Come è noto, infatti, sulla questione relativa all'inserimento o all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente non vi era una posizione univoca dei Tar, dal momento che con d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 si lasciavano alla giurisdizione del g.a. le controversie inerenti ai concorsi di accesso alle carriere scolastiche.

Ebbene, questa volta il Tar Lazio che in passato aveva più volte giustificato – ad un certo punto con l'avallo delle Sezioni Unite della Cassazione – una residua giurisdizione amministrativa in materia di Graduatorie ad Esaurimento, afferma la giurisdizione in materia pressoché esclusiva del Giudice del Lavoro.

Il caso è quello, ben noto, dei docenti iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS) che avevano impugnato il decreto del Miur n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016

e 2016/2017 nella parte in cui non consentiva loro l'inserimento in III fascia ovvero in altra fascia aggiuntiva.

La sentenza in commento, dopo aver ripercorso la giurisprudenza sopra ricordata afferma che secondo i più recenti orientamenti «sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto» (cfr. Tar Lazio – Sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia – Sez. III, 13.03.2014, n. 629; Taa Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz'altro seguito quando, come nel caso in esame, all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento. Si ritiene, infine, che questa pronuncia – ove confermata – possa determinare la fine dei ricorsi collettivi in materia davanti al giudice amministrativo, con un effetto dunque a cascata su altri procedimenti in corso.

— © Riproduzione riservata —

